

Dott. MARIATERESA ANTONUCCI
NOTAIO
Viale Mazzini, 114/B
00195 ROMA
Tel. 3701808 - 3721458 - Fax 3701727

Repertorio n° 122221

Raccolta n° 2254

DEPOSITO DI DOCUMENTO

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno millenovecentonovantanove il giorno ventinove del mese di luglio

(29 luglio 1999)

In Roma , nel mio Studio in Viale Mazzini n. 114/b .

Avanti a me Dott.ssa ANTONUCCI MARIATERESA, Notaio in Roma iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia,

è presente la Signora

BARRA DONATELLA nata a Roma il 29 novembre 1941, residente a Roma Via Ignazio Giorgi n° 16, docente universitaria.

Io Notaio sono certo dell'identità personale della comparente la quale, previa espressa rinuncia col mio consenso all'assistenza dei testimoni, dichiarandomi di agire nell'interesse della Associazione Scientifica denominata "SOCIETA' ITALIANA DI BIOCHIMICA" con sede in Roma Piazzale Aldo Moro n° 5 codice fiscale 80414150583, mi presenta il testo dello statuto vigente, composto di 22 articoli, della suddetta Associazione, così come modificato a seguito di referendum indetto in data 29 marzo 1999, come la comparente mi dichiara, in relazione alla denominazione, che è stata modificata in "SOCIETA' ITALIANA DI BIOCHIMICA E BIOLOGIA MOLECOLARE" (Art. 1), ed alla istituzione della qualifica di Presidente Onorario per i soci Onorari che siano stati Presidenti della Società (Art. 3).



MARIATERESA ANTONUCCI
NOTAIO
Viale Mazzini, 14/B
00185 ROMA
Tel. 06/478101 - Fax 06/478102

Detta Signora Barra Donatella mi fa richiesta perchè riceva in deposito tra i miei atti il documento di cui sopra si è fatta parola, ed io Notaio, aderendo alla fatta richiesta, lo allego a questo atto sotto la lettera "A".

La comparente mi esonera dalla lettura dell' allegato.

Di

quest'atto ho dato io Notaio lettura alla comparente che, da me interpellata, lo ha approvato. Scritto a macchina da persona di mia fiducia e completato a mano da me Notaio su un foglio per una pagina e fin qui della seconda.

F. ti: Donatella Barra

Mariateresa Antonucci notaio



Allegato "A" del n. 2254 di Raccolta

STATUTO DELLA

SOCIETÀ ITALIANA DI BIOCHIMICA E BIOLOGIA MOLECOLARE

Art. 1 - E' costituita l'Associazione Scientifica denominata Società Italiana di Biochimica e Biologia Molecolare con sede in Roma, ed indirizzo presso il Dipartimento di Scienze Biochimiche, Università La Sapienza, Piazzale Aldo Moro 5, Roma.

Art. 2 - Gli scopi della Società sono:

- a) promuovere e sostenere, nelle istituzioni universitarie e fuori di esse, la ricerca e la conoscenza nel campo della biochimica intesa come scienza che persegue a livello molecolare l'indagine pura ed applicata nel mondo vivente;
- b) promuovere e sostenere la didattica della biochimica nella scuola universitaria, pre-universitaria e post-universitaria, ed in ogni altra sede opportuna;
- c) favorire, anche mediante attività di studio, di documentazione e di divulgazione, lo sviluppo dell'innovazione tecnologica a base biochimica e con esso, in un'unica intenzione, la tutela della vita e salute umana e dei beni ambientali;
- d) favorire la comunicazione scientifica, tra l'altro promuovendo e sostenendo varie forme di collaborazione tra laboratori biochimici a livello sia nazionale sia internazionale, e l'organizzazione di congressi ed incontri;
- e) stabilire rapporti di collaborazione con altre Società scientifiche nazionali e con Società di biochimica di alti Paesi.

Art. 3 - I Soci della Società si distinguono in:



Luigi
Antonio

- Ordinari; da tre Soci Ordinari presentarsi.
- Sostenitori; attivo esamina le domande, formula le proposte
- Onorari. nuovi Soci, e lo sottopone all'Assemblea Generale.

Possono essere Soci Ordinari tutti coloro che svolgono attività nel campo della Biochimica, adeguatamente documentata. I Soci Ordinari, a norma dei successivi articoli, possono essere eletti membri del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Proviviri, hanno diritto di intervento e di voto in Assemblea Generale su tutti gli argomenti all'ordine del giorno. onorari sono dispensati dal versamento della quota di

Possono essere Soci Sostenitori gli Istituti, gli Enti e le Associazioni che intendono incrementare lo sviluppo della Società Italiana di Biochimica e Biologia Molecolare fornendo mezzi e fondi per le sue attività. Il Socio Sostenitore è rappresentato da un delegato e gode degli stessi diritti di un Socio Ordinario, escluso quello di essere eletto alle cariche sociali.

Possono essere Soci Onorari coloro che abbiano apportato contributi di grande livello nel campo delle scienze della vita; o che abbiano contribuito in modo eccezionalmente rilevante allo sviluppo della Società Italiana di Biochimica e Biologia Molecolare. I Soci Onorari che siano stati **Presidenti della Società** assumono la dizione di Presidenti Onorari. prima di

I Soci Onorari godono degli stessi diritti dei Soci Ordinari.

La domanda di iscrizione in qualità di Socio Ordinario deve essere presentata per iscritto al Consiglio Direttivo e deve essere



Anna Maria Farni

controfirmata da tre Soci Ordinari presentatori.

Il Consiglio Direttivo esamina le domande, formula le proposte di nomina di nuovi Soci, e le sottopone all'Assemblea Generale.

Art. 4 - I Soci Ordinari sono tenuti a versare, entro il 28 Febbraio di ogni anno, la quota annua di associazione, la cui entità è stabilita anticipatamente dall'Assemblea Generale.

I Soci Sostenitori sono tenuti a versare entro il 28 Febbraio di ogni anno una somma corrispondente ad almeno venti volte la quota annuale di associazione dei Soci Ordinari.

I Soci Onorari sono dispensati dal versamento della quota di associazione.

Art. 5 - La decadenza del Socio avviene:

- a) per dimissioni;
- b) per morosità;
- c) per svolgimento di attività in contrasto con gli scopi della Società.

Le dimissioni devono essere presentate per iscritto al Presidente della Società Italiana di Biochimica e Biologia Molecolare.

La decadenza per morosità avviene d'ufficio dopo due anni di mancato pagamento della quota annuale di associazione.

Coloro che sono stati dichiarati decaduti per morosità possono chiedere la reinscrizione alla Società non prima di cinque anni dalla decadenza, ovvero possono chiedere la riammissione prima di tale termine pagando tutte le quote arretrate.

La decadenza per svolgimento di attività in contrasto con gli scopi

della Società avviene per delibera dell'Assemblea Generale,
sentito il parere del Collegio dei Probiviri.

Art. 6 - Gli organi della Società sono:

- l'Assemblea Generale;
- il Consiglio Direttivo;
- il Collegio dei Revisori dei Conti;
- il Collegio dei Probiviri.

Art. 7 - L'Assemblea Generale è formata da tutti i Soci in regola
con il pagamento delle quote di associazione.

L'Assemblea Generale si riunisce in via ordinaria una volta
all'anno entro il 30 Novembre ed in via straordinaria ogniqual-
volta è convocata su richiesta del Consiglio Direttivo o di almeno
un quinto dei Soci aventi diritto al voto, per trattare argomenti
particolari ed urgenti.

L'Assemblea Generale è convocata dal Consiglio Direttivo che ne
fissa la sede e l'ordine del giorno; la convocazione deve essere
comunicata per iscritto a ciascun Socio con almeno quattro
settimane di preavviso.

E' ammessa la delega scritta del Socio a farsi rappresentare da un
altro Socio; ciascun Socio non può avere più di una delega.

L'Assemblea Generale si intende validamente costituita con la
presenza in proprio o per delega di almeno la metà dei Soci
aventi diritto al voto.

E' ammessa un'Assemblea Generale di seconda convocazione la
quale però non può avere luogo nello stesso giorno fissato per la



Donatello Bani

rinnovati alternativamente cinque oppure sei. Ciascun membro eletto rimane in carica per due bienni, assicurando la continuità delle attività del Consiglio Direttivo e garantendo così un suo graduale ed equilibrato rinnovo. In ogni caso un Socio non può essere membro del Consiglio Direttivo per più di due bienni consecutivi.

Il Consiglio Direttivo entra in carica il 1° Gennaio successivo alla sua elezione e si riunisce almeno due volte all'anno.

Il Consigliere eletto con il più alto numero di voti convoca entro il 31 Gennaio il nuovo Consiglio Direttivo che, nella prima riunione, elegge tra i propri membri il Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario ed il Tesoriere.

Per le successive riunioni il Consiglio Direttivo è convocato con almeno 15 giorni di preavviso dal Presidente ogniqualvolta egli lo ritiene necessario o su richiesta di almeno cinque membri.

Il Consiglio Direttivo non può deliberare se non sono presenti almeno due terzi dei suoi membri.

Tutte le delibere sono prese a maggioranza di voti degli aventi diritto.

Il membro del Consiglio Direttivo che non partecipa, senza giustificazione, per tre volte consecutive alle riunioni del Consiglio si intende decaduto automaticamente dalla carica.

In caso di posto vacante nel Consiglio Direttivo (per dimissioni, impedimento o qualsiasi altro motivo) subentra come Membro il Socio che fra i non eletti nell'ultima tornata elettorale ha ottenuto



rinnovati alternativamente cinque oppure sei. Ciascun membro eletto rimane in carica per due bienni, assicurando la continuità delle attività del Consiglio Direttivo e garantendo così un suo graduale ed equilibrato rinnovo. In ogni caso un Socio non può essere membro del Consiglio Direttivo per più di due bienni consecutivi.

Il Consiglio Direttivo entra in carica il 1° Gennaio successivo alla sua elezione e si riunisce almeno due volte all'anno.

Il Consigliere eletto con il più alto numero di voti convoca entro il 31 Gennaio il nuovo Consiglio Direttivo che, nella prima riunione, elegge tra i propri membri il Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario ed il Tesoriere.

Per le successive riunioni il Consiglio Direttivo è convocato con almeno 15 giorni di preavviso dal Presidente ogniqualvolta egli lo ritiene necessario o su richiesta di almeno cinque membri.

Il Consiglio Direttivo non può deliberare se non sono presenti almeno due terzi dei suoi membri.

Tutte le delibere sono prese a maggioranza di voti degli aventi diritto.

Il membro del Consiglio Direttivo che non partecipa, senza giustificazione, per tre volte consecutive alle riunioni del Consiglio si intende decaduto automaticamente dalla carica.

In caso di posto vacante nel Consiglio Direttivo (per dimissioni, impedimento o qualsiasi altro motivo) subentra come Membro il Socio che fra i non eletti nell'ultima tornata elettorale ha ottenuto



il maggior numero di voti.

Il subentrante conserva il diritto a permanere nell'ufficio di Consigliere per il 2° biennio, nel caso in cui il Consigliere uscente sia stato in carica per un solo biennio o per un periodo inferiore.

Art. 10 - Il Consiglio Direttivo si occupa di tutte le questioni riguardanti la Società, ed in particolare:

- a) sviluppa l'attività della Società, esaminando proposte e promuovendo iniziative tendenti al conseguimento dei fini della Società;
- b) amministra i beni della Società ed autorizza le spese;
- c) promuove ed organizza il Congresso Nazionale della Società e le altre Riunioni Scientifiche;
- d) propone il nominativo presso tutti gli organismi nazionali ed esteri presso i quali è prevista la presenza di un rappresentante biochimico (Ministeri, C.N.R., Commissioni Ministeriali, Associazioni internazionali di Biochimica, etc.), la nomina del quale per legge o per consuetudine viene fatta da tali organismi, sentite le specifiche organizzazioni o Società;
- e) convoca l'Assemblea Generale dei Soci;
- f) redige la relazione annuale sull'attività svolta dalla Società ed il rendiconto finanziario;
- g) propone all'Assemblea il programma scientifico ed economico di attività della Società per l'anno successivo;
- h) propone all'Assemblea i candidati per la nomina a Soci;
- i) propone all'Assemblea la nomina dei Soci Onorari, indican-



Luigi
Brakke Penco

done la motivazione;

- l) propone all'Assemblea l'importo della quota annuale di associazione;
- m) delibera sulla decadenza del Socio per dimissioni o per morosità.

Art. 11 - Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo fra i suoi membri.

Il Presidente rappresenta la Società, dispone della firma della Società, convoca almeno due volte all'anno il Consiglio Direttivo e lo presiede. Promuove l'attuazione delle delibere della Assemblea Generale e del Consiglio Direttivo e, previa consultazione dei membri del Consiglio Direttivo e salvo successiva ratifica da parte del Consiglio stesso, decide dei provvedimenti urgenti.


Il Presidente può delegare il Vice-Presidente o un membro del Consiglio Direttivo a sostituirlo per singoli atti.

Art. 12 - Il Vice-Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo fra i suoi membri.

Il Vice-Presidente coadiuva il Presidente nell'espletamento delle sue mansioni e lo sostituisce per singoli atti, in caso di assenza o di impedimento.

Il Vice-Presidente in caso di vacanza della carica di Presidenza, assume tale incarico pro tempore per le mansioni ordinarie e convoca il Consiglio Direttivo per i provvedimenti necessari.

Art. 13 - Il Segretario è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi



membri.

Il Segretario coadiuva il Presidente nell'organizzazione delle attività della Società, provvede a redigere i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo ed a sottoporli alla sua approvazione nella seduta successiva, tiene la corrispondenza ordinaria con i Soci.

Art. 14 - Il Tesoriere è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri.


Il Tesoriere è il consegnatario dei beni della Società e dell'archivio dei documenti contabili, tiene l'elenco aggiornato dei Soci, provvede a ricevere le quote di associazione, prepara il bilancio consuntivo annuale e lo presenta, con i documenti contabili relativi, al Consiglio Direttivo.

Il Tesoriere, su indicazione del Consiglio Direttivo, prepara il bilancio preventivo annuale e lo sottopone all'esame del Collegio dei Revisori dei Conti per il parere.

Art. 15 - Il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito da tre membri eletti tra i Soci dall'Assemblea Generale; i membri del Collegio durano in carica un quadriennio e sono rieleggibili.

Il Collegio dei Revisori di Conti controlla la regolarità degli Atti amministrativi della Società, esprime parere sul bilancio preventivo preparato dal Tesoriere e convalida il rendiconto finanziario predisposto dal Consiglio Direttivo.

Art. 16 - Il Collegio dei Proviviri è costituito da tre membri eletti tra i Soci dall'Assemblea Generale: i membri del Collegio dei Proviviri durano in carica un quadriennio e sono rieleggibili.



Anna Maria Revo

Il Collegio dei Proviviri, su richiesta del Consiglio Direttivo, esprime parere motivato circa le questioni che comportano l'eventuale decadenza da Socio in base all'art. 5.

Nei casi di gravi vertenze tra i Soci, il Collegio dei Proviviri può intervenire su richiesta del Consiglio Direttivo o dei Soci interessati, con funzioni arbitrali e consultive.

Art. 17 - In seno alla Società Italiana di Biochimica e Biologia Molecolare è consentita la costituzione di "Sezioni" regionali o interregionali e di "Gruppi".


L'istituzione delle Sezioni avviene su proposta del Consiglio Direttivo, secondo criteri geografici, e viene sottoposta alla approvazione da parte dell'Assemblea Generale.

I Gruppi riuniscono Soci con comuni e specifici interessi di ricerca. Essi vengono approvati dall'Assemblea Generale su proposta del Consiglio Direttivo. Le domande di costituzione dei Gruppi vanno rivolte al Consiglio Direttivo da almeno cinquanta Soci.

Le Sezioni e i Gruppi sono coordinati da un Coordinatore, eletto dai rispettivi componenti.

In analogia a quanto in vigore per il Consiglio Direttivo, la durata del mandato dei Coordinatori delle Sezioni e dei Gruppi è di due anni, rinnovabile una sola volta.

Il mandato ha inizio il 1° Gennaio dell'anno successivo all'elezione. La carica di Coordinatore di Sezione o di Gruppo è incompatibile con altri incarichi nell'interno della Società, quali



A circular notary seal is stamped over the bottom right portion of the text. The seal contains the text "NOTAIO" at the top and "M. ANTONUCCI" at the bottom. Overlaid on the seal is a handwritten signature in dark ink that reads "Anno 1998".

membro del Consiglio Direttivo, membro del Collegio dei Proibiviri, membro del Collegio dei Revisori dei Conti. I Coordinatori sottopongono, con tre mesi di anticipo, all'approvazione del Consiglio Direttivo il programma delle iniziative da attuare ogni anno.

Art. 18 - La Società provvede al finanziamento delle proprie attività:

- con quote pagate dai Soci;
- con i contributi dei Soci sostenitori;
- con le rendite del patrimonio;
- con eventuali lasciti e donazione ed ogni altro provento destinato all'attività;
- con contributi del Consiglio Nazionale delle Ricerche o di altri Enti.

Il fondo patrimoniale è costituito da:

- beni mobili ed immobili di proprietà della Società;
- eventuali lasciti e donazioni esplicitamente destinati ad incremento del patrimonio;
- eventuali residui attivi di precedenti esercizi esplicitamente destinati al patrimonio.

Art. 19 - Le modifiche di Statuto sono proposte dal Consiglio

Direttivo o da un decimo dei Soci. Le proposte di tali modifiche

devono essere trasmesse per iscritto a ciascun Socio assieme alla

convocazione dell'Assemblea Generale o assieme alla richiesta di

referendum. Le modifiche devono essere approvate dalla



Assemblea Generale dei Soci oppure per referendum con almeno due terzi di voti favorevoli rispetto al numero complessivo dei Soci aventi diritto al voto.

Nel caso in cui la delibera non possa aver luogo per insufficienza del numero delle presenze o delle risposte, il Consiglio Direttivo indice - entro trenta giorni - un'altra Assemblea Straordinaria, in seconda convocazione, la quale è validamente costituita per deliberare sulle modifiche di Statuto con la presenza, in proprio o per delega, di almeno la metà dei Soci aventi diritto al voto.


Art. 20 - Un regolamento per l'attuazione delle norme del presente Statuto può essere elaborato dal Consiglio Direttivo o da un decimo dei Soci e sottoposti all'approvazione della Assemblea Generale dei Soci. Il regolamento può essere modificato dalla Assemblea Generale su proposta del Consiglio Direttivo.

Art. 21 - La Società può essere sciolta dall'Assemblea Generale con delibera presa a maggioranza di due terzi dei Soci aventi diritto al voto.

Nel caso in cui la delibera non può aver luogo per insufficienza del numero delle presenze, il Consiglio Direttivo indice - non prima di sessanta giorni - un'Assemblea Straordinaria di seconda convocazione, la quale può deliberare sullo scioglimento della Società a maggioranza di voti dei presenti in proprio o per delega.

A seguito dello scioglimento della Società, l'Assemblea Generale stabilisce a chi debba essere destinato il patrimonio della Società.

Art. 22 - Il Congresso Nazionale della Società si svolge



annualmente, salvo casi eccezionali che ne suggeriscano il rimando.

Il Consiglio Direttivo indica la sede, designa il Comitato **Organizzatore e il Comitato Scientifico**. Indica inoltre i temi scientifici del Congresso e le linee generali dell'organizzazione.



Donatelli Bone

[Handwritten signature]



Registrato in Roma addi 3.8.1999

Numero Vol. 5000 B

Il procuratore f.to

III. 12

Copia autentica scritta in quindici
pagine *sedici* in conformità dell'originale
e dell'allegato firmata a norma di legge
rilasciata dalla dott.ssa Mariateresa ANTONUCCI

Notaio in Roma per *USO CONSENTITO*

Roma - 6 SETTEMBRE 1999



hu